



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E
NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
FIRMATARIE DELL'ACCORDO SINDACALE
RECEPITO CON D.P.R. DEL 15 MARZO 2018, N. 41*

- FNS CISL VVF
- UIL PA VVF
- FP CGIL VVF
- CONAPO
- CONFISAL VVF

LORO SEDI

OGGETTO: Particolari articolazioni dell'orario di lavoro correlate all'ubicazione delle sedi di servizio con particolare riferimento ai distaccamenti insulari (artt. 9 e 32 del D.P.R. 7 maggio 2008) – Invio bozza di proposta.

Di seguito alla nota n. 10101 del 24 maggio 2019, si invia la bozza di proposta concernente i criteri per l'individuazione delle sedi di servizio con particolare articolazione dell'orario di lavoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO CON PARTICOLARE ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

ART. 1

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO CON PARTICOLARE ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

1. La sede di servizio ove effettuare una particolare articolazione dell'orario di lavoro è individuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) distanza della sede di servizio dal capoluogo, definito sulla base della distanza in chilometri indicata da navigatore stradale;
 - b) tempo di percorrenza, su strada, dalla sede di servizio al capoluogo di riferimento, definito sulla base dei tempi indicati da navigatore stradale, in condizioni medie di traffico;
 - c) mancanza di una stazione ferroviaria nella località sede del distaccamento;
 - d) altimetria massima del percorso tra la sede centrale e la sede di servizio del distaccamento;
 - e) distaccamento ubicato in isola minore con necessità di collegamenti marini per raggiungere la sede del capoluogo.
2. Per i criteri di cui al comma 1, si applicano i seguenti coefficienti di valutazione:
 - a) coefficiente progressivo da assegnare in relazione al comma 1, lettera a), definito come "Distanza in KM dal capoluogo diviso 20". Per le isole minori si attribuisce il valore relativo alla somma dei percorsi via terra e via mare;
 - b) coefficiente progressivo da assegnare in relazione al comma 1, lettera b), definito come "Tempo di percorrenza (in automobile) in minuti dal capoluogo diviso 10". Per le isole minori si attribuisce il valore relativo alla somma dei tempi di percorrenza via terra e via mare;
 - c) coefficiente variabile in una scala da 5 a 10 da assegnare in relazione al comma 1, lettera c) e in particolare: in assenza di stazione ferroviaria si attribuisce il valore 7, in presenza di stazione ferroviaria si attribuisce il valore 5, se sono necessari collegamenti navali si attribuisce il valore 10;
 - d) coefficiente progressivo da assegnare in relazione al comma 1, lettera d), definito come "Quota altimetrica massima del percorso diviso 200, solo per percorsi con valori superiori ai 500 metri di altitudine";
 - e) coefficiente da assegnare in relazione al comma 1, lettera e): alle realtà insulari si attribuisce il valore 10.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

3. Il livello complessivo di disagio relativo alle sedi è stabilito per mezzo di una media ponderata dei criteri di cui al comma 1 sulla base dei seguenti indici percentuali di rilevanza:
 - a) 30% del valore derivante dal calcolo di cui al comma 2, lettera a);
 - b) 30% del valore derivante dal calcolo di cui al comma 2, lettera b);
 - c) 10% del valore derivante dal calcolo di cui al comma 2, lettera c);
 - d) 10% del valore derivante dal calcolo di cui al comma 2, lettera d);
 - e) 20% del valore derivante dal calcolo di cui al comma 2, lettera e);
4. La soglia minima di riferimento per individuare la sede di servizio ove effettuare un'articolazione dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 2 corrisponde al valore di minor livello complessivo di disagio risultante dai distaccamenti insulari.
5. Il provvedimento relativo al riconoscimento della sede di cui al comma 1 è adottato dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previa valutazione del Capo del Corpo, su proposta del Dirigente locale, sentite le OO.SS. territoriali.

ART. 2

ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DIFFERENZIATO

1. Di norma l'orario di lavoro da svolgersi presso le sedi distaccate di cui all'art. 1 è di 24 ore di lavoro e 72 di riposo. Non possono coesistere nella stessa sede di servizio diversi orari di lavoro, per esempio personale che svolge l'orario 12/24 - 12/48 e personale che svolge l'orario 24/72, tranne che per le sedi insulari in cui il personale residente svolge l'orario 12/24 - 12/48 e il personale non residente svolge l'orario differenziato.

ART. 3

NORME FINALI

1. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile avvia una verifica del livello complessivo di disagio, ai sensi dell'art. 1, in tutte le sedi in cui allo stato attuale è applicato un orario differenziato di cui all'art. 2.